

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Francesco Castria

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 11/02/2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

il 11 febbraio 2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Francesco Castria



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE.....	4
DOMANDE PRELIMINARI.....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.....	7
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	7
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	9
Previsioni di cassa	11
Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024.....	13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	15
La nota integrativa	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	20
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024	23
A) ENTRATE	23
Entrate da fiscalità locale	23
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	Errore. Il segnalibro non è definito.
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	Errore. Il segnalibro non è definito.
Sanzioni amministrative da codice della strada.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Proventi dei beni dell'ente	23
Proventi dei servizi pubblici	23
Canone unico patrimoniale.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	Errore. Il segnalibro non è definito.
Spese di personale.....	25
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	26
Spese per acquisto beni e servizi.....	27
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	27
Fondo di riserva di competenza	30
Fondo di riserva di cassa	Errore. Il segnalibro non è definito.
Fondi per spese potenziali	30
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	32
ORGANISMI PARTECIPATI	33
SPESE IN CONTO CAPITALE	35
INDEBITAMENTO.....	36
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	37
CONCLUSIONI	39

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Dott. Francesco Castria revisore nominato con delibera del CE n. 29 del 30/04/2019;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 31/01/2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dal CE con delibera n. 91 del 15/11/2021 completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo, poi discusso nelle Comunità dei Parchi come previsto nello statuto dell'ente.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 31/01/2022 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

L' Ente di Gestione per I Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale è stato istituito con Legge Regione Emilia Romagna n. 24/2011, subentrando ai soppressi consorzi di gestione dei Parchi, e si pone l'obiettivo di contribuire ad arrestare la perdita della biodiversità promuovendo la valorizzazione del patrimonio naturale ed il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità.

I comuni che conferiscono superficie alle aree protette gestite da questo ente sono collocati in contesti territoriali che presentano specificità differenti ed anche le dimensioni dei singoli comuni sono molto diverse.

Si va dal capoluogo di Parma, città di quasi 200.000 abitanti ai più piccoli comuni della Provincia di Parma che non arrivano a 1000 abitanti (Monchio).

I contesti delle aree protette sono quelli della pianura urbanizzata (Collecchio, Parma, Piacenza), la collina di Parma e Piacenza (Salsomaggiore, Felino, Castell'Arquato, Gropparello), il crinale (Corniglio, Tizzano, Monchio).

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011. L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024 (ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito il termine al 31/03/2022);

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL per quanto compatibili con la particolare fattispecie rappresentata dal presente Ente.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà l'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente **non è** strutturalmente deficitario.
- l'Ente **non è** in disavanzo.
- l'Ente **non è** in dissesto finanziario.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali. Tale fattispecie non ricorre nel caso dell'Ente Parchi.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro l'esercizio 2021, ed inoltre non ne ha fatto ancora ricorso nelle prime settimane del 2022.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha, nel bilancio di previsione 2022-2024, tenuto in considerazione gli effetti dell'emergenza epidemiologica ed in particolare non ha previsto il recupero per intero delle entrate relative alle attività con il pubblico, rispetto ai valori pre pandemia; sul fronte spese invece essendo state acquisite tutte le dotazioni necessarie per svolgere attività lavorativa in remoto ovvero in sicurezza per gli uffici non sono state previste e quindi impegnate ulteriori spese.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

Nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell'approvazione del rendiconto occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

Il CE ha approvato con delibera n. 21 del 29/04/2021 il rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 5 in data 12/04/2021 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui;

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'art. 187 del TUEL:

	31/12/2020
Risultato di amministrazione di cui:	
a) Fondi vincolati	89.230,54
b) Fondi accantonati	84.922,47
c) Fondi destinati ad investimento	19.878,47
d) Fondi liberi	360.425,66
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	554.457,14

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2019	2020	2021
Disponibilità:	503.138,05	368.030,45	765.784,06
Di cui cassa vincolata	60.787,21	80.093,10	80.093,10
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente *si* è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 non deve **garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019, in quanto tale comma non si applica agli Enti di Gestione dei Parchi.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

TIT	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	FPV per spese correnti		182.906,42	0,00	0,00	0,00
	FPV per spese in conto capitale		404.397,02	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione		436.540,25	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		0,00	0,00		
	- di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00		
	Fondo cassa al 01/01/2021		358.030,45	765.784,06	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	933.460,62	2.385.663,98 3.538.015,58	2.253.027,62 3.084.056,76	2.251.704,29	2.166.704,29
3	Entrate extratributarie	168.229,50	280.182,79 434.522,85	380.510,47 648.739,97	364.360,47	364.360,47
4	Entrate in conto capitale	1.756.692,88	1.122.838,28 2.412.882,22	521.648,50 2.278.341,38	302.648,51	0,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		644.983,23 644.983,23	1.058.405,05 1.058.405,05	1.058.405,05	1.058.405,05
9	Entrate per conto terzi e partite di giro		1.240.000,00 1.252.626,41	1.240.000,00 1.255.764,07	1.240.000,00	1.240.000,00
	Totale	2.874.147,07	5.673.668,28 8.283.030,29	5.453.591,64 8.327.738,71	5.217.118,32	4.829.469,81
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		6.697.511,97 8.651.060,74	5.453.591,64 9.093.522,77	5.217.118,32	4.829.469,81

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA OCCIDENTALE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TIT	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2021	PREVISIONE DEFINITVA 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
1	Spese correnti	1.471.620,79	3.014.525,19	2.511.424,19	2.505.816,41	2.471.413,80
	Previsione di competenza		3.014.525,19	2.511.424,19	2.505.816,41	2.471.413,80
	Di cui già impegnato		0,00	180.652,45	107.985,55	0,00
	Di cui FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di cassa		4.109.033,44	3.868.339,08	0,00	
2	Spese in conto capitale	1.681.334,88	1.678.118,13	521.648,50	302.648,51	0,00
	Previsione di competenza		1.678.118,13	521.648,50	302.648,51	0,00
	Di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Di cui FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di cassa		2.288.485,96	1.476.670,67	0,00	0,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	Di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Di cui FPV		0,00			
	Previsione di cassa		0,00			
4	Rimborso prestiti		119.885,42	122.113,90	110.248,35	59.650,96
	Previsione di competenza		119.885,42	122.113,90	110.248,35	59.650,96
	Di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Di cui FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di cassa		119.885,42	122.113,90		
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere		644.983,23	1.058.405,05	1.058.405,05	1.058.405,05
	Di cui già impegnato			0,00		
	Di cui FPV			0,00		
	Previsione di cassa		644.983,23	1.058.405,05	0,00	0,00
7	Spese per	26.458,47	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00

	conto terzi e partite di giro					
	Previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	Di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Di cui FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di cassa		1.281.461,58	1.266.458,47		
TOT	Previsione di competenza	3.179.414,14	6.697.511,97	5.453.591,644	5.217.118,32	4.829.469,81
	Di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	Di cui FPV		00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di cassa		8.443.849,63	8.518.6.708.528,30	0,00	
TOT GEN	Previsione di competenza	3.179.414,14	6.697.511,97	5.453.591,64	5.217.118,32	4.829.469,81
	Di cui già impegnato		0,00	180.652,45	107.985,55	0,00
	Di cui FPV		0,00	0,00	0,00	0,00
	Previsione di cassa		8.443.849,63	8.518.299,88	0,00	0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo o avanzo tecnico

Nel caso dell'Ente parchi, non si è realizzata tale fattispecie.

Avanzo presunto

Non si è applicato l'avanzo presunto al Bilancio di Previsione 2022/2024.

Disavanzo presunto

L'Ente non è in disavanzo presunto

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Tot entrate correnti vincolate	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
Altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	0,00

Rappresentazione del FPV 2022	
FPV APPLICATO IN ENTRATA	
FPV di parte corrente applicato	
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	
FPV di parte capitale applicato derivante da indebitamento	
FPV di entrata per partite finanziarie	
FPV DETERMINATO IN SPESA	
FPV di parte corrente applicato	
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	
FPV di parte capitale applicato derivante da indebitamento	
FPV di spesa per partite finanziarie	
FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022	0
Fonti di finanziamento FPV	
Entrate correnti vincolate	0
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti nell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce	
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti nell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce	
Altre risorse da specificare	
Totale FPV entrate parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	
Assunzione prestiti/indebitamento	
Altre risorse da specificare	
Totale FPV entrata parte capitale	0,00

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	765.784,06
TITOLI		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.186.488,24
3	<i>Entrate extratributarie</i>	548.739,97
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.278.341,38
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	1.058.405,05
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.255.764,07
	TOTALE TITOLI	8.327.738,71
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.093.522,77

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI ANNO 2022
TITOLI		
1	<i>Spese correnti</i>	3.868.339,08
2	<i>Spese in conto capitale</i>	2.202.983,38
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	122.113,90
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	1.058.405,05
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	1.266.458,47
	TOTALE TITOLI	8.518.299,88
	SALDO DI CASSA	575.222,89

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione anche dei presumibili miglioramenti, in termini temporali, nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili, anche a seguito delle azioni organizzative poste in essere dall'Ente per ottenere tali risultati.

L'Organo di Revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'Organo di Revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione, nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di Rendiconto.

Seppur supportate da una maggiore attenzione alla riscossione delle somme a proprio favore, si precisa come per i trasferimenti rinvenienti da altre amministrazioni pubbliche, regionali, nazionali ovvero comunitarie, tali somme spesso vengono erogate esclusivamente alcuni mesi dopo l'intervenuta rendicontazione, spesso, peraltro, afferente progetti complessi ovvero con più partners; ciò può comportare, in diverse circostanze, un ritardo nella riscossione non direttamente imputabile alla volontà ovvero all'organizzazione amministrativa dell'Ente Parchi medesimo.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'Organo di Revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'Organo di Revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL; l'Ente, con grande sforzo, grazie ad una ridefinizione dei procedimenti interni, sta operando per accelerare i tempi di liquidazione degli impegni assunti (gli stessi rispetto al 2020 si sono ridotti sia in termini temporali, sia in termini assoluti, pur permanendo oltre i limiti previsti *ex lege*).

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata per euro 80.093,10,

L'ente **si è dotato** di scritture contabili atte a determinare, in ogni momento, l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

Titoli	Residui	Prev. comp.	Totale	Prev. cassa
Fondo cassa all' 1/1 esercizio di riferimento	0,00	765.784,06	765.784,06	765.784,06
1 Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasferimenti correnti	933.460,62	2.253.027,62	3.186.488,24	3.186.488,24
3 Entrate extra tributarie	168.229,50	380.510,47	548.739,97	548.739,97
4 Entrate in conto capitale	1.756.692,88	521.648,50	2.278.341,38	2.278.341,38
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.058.405,05	1.058.405,05	1.058.405,05
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
Totale entrate per titoli	2.874.147,07	5.453.591,64	8.327.738,71	8.327.738,71
Totale generale delle entrate	2.874.147,07	5.442.066,31	9.093.522,77	9.093.522,77
1 Spese correnti	1.471.620,79	2.511.424,19	3.868.339,08	3.868.339,08
2 Spese in conto capitale	1.681.334,88	521.648,50	2.202.983,38	2.202.983,38
3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso di prestiti	0,00	122.113,90	122.113,90	122.113,90

5	Chiusura anticipazione di istituto /tesoriere	0,00	1.058.405,05	1.058.405,05	1.058.405,05
7	Spese per conto terzi e partite di giro	26.458,47	1.240.000,00	1.266.458,47	1.266.458,47
	Totale generale delle spese	3.179.414,14	5.453.591,64	8.518.299,88	8.518.299,88
	Saldo di cassa			575.222,89	575.222,89

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2001) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE**EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	765.784,06			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	-	-
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.633.538,09	2.616.064,76	2.531.064,76
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.511.424,19	2.505.816,41	2.471.413,80
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		-	-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità		28.436,41	28.593,58	28.593,58
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	122.113,90	110.248,35	59.650,96
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-	0,00	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(-)		-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		-	0,00	-
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
51) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	-	-	-
52) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
X1) Spese titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio - lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali				
Equilibrio di parte corrente		0	0	0
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0	0	0
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0	0	0

Non sono previste entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente.

Non sono previste entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo.

La parte corrente si chiude in pareggio e non presenta saldi positivi.

Utilizzo proventi alienazioni

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

N.B. si prenda a riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP. Nella tabella le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE.

Entrate non ricorrenti destinate a spese correnti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Contributo per permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria	0,00	0,00	0,00
Canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
Sanzioni codice della strada	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare:			0,00
- Trasferimento Comune di Salsomaggiore per gestione Museo Mare Antico;	30.000,00	30.000,00	
- Trasferimento Provincia di Parma gestione Parco Monte Fusco;	60.000,00	50.000,00	0,00
- Trasferimento Comune di Fornovo Taro per comando	12.900,00	0,00	0,00

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA OCCIDENTALE

Entrate da alienazione di immobilizzazioni			
Alienazione Cras Casa Rossa	209.000,00	0,00	0,00
Alienazione Loc. Sesta Inferiore	10.000,00		
Totale	321.900,00	80.000,00	0,00
Spese del titolo 1 non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consultazioni elettorali e referendarie locali	0,00	0,00	0,00
Spese per eventi calamitosi FPV Spese eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
Sentenze esecutive e atti equiparati	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzzi organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Penale estinzione anticipata prestiti	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare:			
- Gestione Museo Mare Antico	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Monte Fusio	80.000,00	50.000,00	
Spese del titolo 2 non ricorrenti			
Manutenzione straordinaria immobili	219.000,00	0,00	0,00
Totale	329.000,00	100.000,00	50.000,00

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta** le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

- f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3651)]\})$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Per quanto in maniera alquanto sintetica, la nota integrativa pare rispettare i requisiti minimi indicati dalla normativa vigente, anche mediante il richiamo ad altri atti programmatori dell'ente, correttamente redatti ed approvati.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale;
- c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione;

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dal CE tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011).

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dal CE con deliberazione numero 90 del 15/11/2021.

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 13 del 11/11/2021 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al CE per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'Organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ed è stato inserito all'interno del DUP. Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'Organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 11 in data 11/11/2021 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto pare assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16 comma 4, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98.

Lo stesso risulta essere stato approvato in contemporanea con il DUP.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Tale piano risulta essere stato definitivamente inserito all'interno del DUP sul quale l'organo di revisione ha già espresso il proprio parere.

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

L'Ente in oggetto non ha entrate di natura tributaria.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canoni di locazione	9.820,82	10.570,82	10.570,82
Canoni di locazione ristorante	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	6.300,00	6.300,00	6.300,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	71.020,82	71.770,82	71.770,82
Fondo crediti Dubbia Esigibilità	10.983,31	11.733,31	11.733,31

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Si tratta delle entrate derivanti da: introiti per visite guidate e attività di educazione ambientale con le scuole nei parchi e nelle riserve, proventi derivanti dagli ingressi nei musei del cibo e nel museo naturalistico, vendita dei tesserini caccia, pesca e funghi, proventi delle pratiche urbanistiche. La previsione è stata fatta sulla base dei dati derivanti dall'andamento storico delle riscossioni negli anni passati; si è, tuttavia, tenuto conto dell'impatto dell'emergenza sanitaria Sars -CoV 2, ancora

ENTE DI GESTIONE PER i PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA OCCIDENTALE

in essere. Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate /proventi prev. 2022	Spese / costi prev. 2022	% di copertura
Musei	7.000,00	12.000,00	59%
Corsi extrascolastici	4.000,00	86.000,00	5%
Proventi pratiche urbanistiche	10.000,00	0,00	
Vendita libri e gadgets	1.000,00	600,00	167%
Tesserini caccia	68.000,00	22.000,00	310%
Tesserini funghi	700,00	0,00	
Tesserini pesca	3.000,00	2.000,00	150%
Piano limitazione cinghiali	22.000,00	4.000,00	550%
Vendita piante vivaio	5.000,00	5.000,00	100%
Totale	120.700,00	131.600,00	92%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022	Previsione Entrata 2023	FCDE 2023	Previsione Entrata 2024	FCDE 2024
Musei	8.500,00	132,87	8.500,00	132,87	8.500,00	132,87
Corsi extrascolastici	4.000,00	439,84	6.000,00	659,76	6.000,00	659,76
Proventi pratiche urbanistiche	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
Vendita libri e gadgets	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Tesserini caccia	68.000,00		68.000,00		68.000,00	
Tesserini funghi	700,00		700,00		700,00	
Tesserini pesca	3.000,00	934,41	3.000,00	934,41	3.000,00	934,41
Piano limitazione cinghiali	22.000,00	4.674,58	22.000,00	4.674,58	22.000,00	4.674,58
Vendita piante vivaio	5.000,00	812,75	0,00		0,00	
Totale	126.200,00	6.994,45	123.200,00	6.401,62	123.200,00	6.401,62

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla contribuzione per i servizi pubblici è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 6.994,45 per il 2022, di euro 6.401,62 per il 2023 e di euro 6.401,62 per il 2024.

In merito si osserva: al fine di recuperare più celermente possibile tali somme gli uffici, direttamente ovvero con l'assistenza di apposito legale (per le cifre più rilevanti) avviino azioni di recupero forzoso, per quanto riguarda il passato; modifichino la tempistica di riscossione, cercando

di anticiparla, per quanto riguarda il futuro, provvedendo a fornire servizi ovvero beni, esclusivamente previo accertamento del relativo pagamento.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI MACROAGGREGATI SPESA	E DI	PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
101 redditi da lavoro dipendente		1.090.309,44	1.043.529,93	1.043.463,59	1.059.285,34
102 Imposte e tasse a carico dell'Ente		112.139,81	94.216,07	94.200,00	94.200,00
103 Acquisto di beni e servizi		1.368.732,74	966.392,74	983.717,39	922.885,00
104 Trasferimento correnti		217.452,73	179.420,00	159.420,00	169.420,00
105 Trasferimenti di tributi					
106 Fondi perequativi					
107 Interessi passivi		6.500,00	7.159,55	6.322,83	2.000,00
108 Altre spese per redditi da capitale					
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
110 Altre spese correnti		219.390,47	220.026,61	218.692,60	223.623,46
TOTALE		3.014.525,19	2.511.424,19	2.505.816,41	2.471.413,80

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari ad € 1.144.257,75, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, come risultante dal prospetto sottostante per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità interno;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 149.234,00, come risultante da delibera di CE n. 95 del 15/11/2021 di programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2022/2024.
- La spesa indicata comprende l'importo di € 20.583,21 nell'esercizio 2022, di € 20.529,88 nell'esercizio 2023 e di € 20.529,88 nell'esercizio 2024 a titolo di rinnovi contrattuali.

Mentre il presente Ente risulta essere assoggettato alle previsioni contenute nel Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Lo stesso Ente non risulta, invece, essere tenuto a rispettare le previsioni contenute nel Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) il quale ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo

indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
 2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
 3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.
- Ciò, in quanto, le previsioni in oggetto sono riferite esclusivamente ai Comuni.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Rendiconto 2008	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese macroaggregato 101	990.749,33	1.043.529,93	1.043.463,59	1.059.285,34
Spese macroaggregato 103	107.119,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Irap macroaggregato 102	61.769,41	66.016,07	66.000,00	66.000,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare				
Totale spese di personale (A)	1.159.637,75	1.119.546,00	1.119.463,59	1.135.285,34
- componenti escluse (B)	15.380,00	17.800,00 (disabile)	17.800,00	17.800,00
componenti assoggettate a limite di spesa (ex art. 1, comma 562, L296/2006) (A) – (B)	1.144.257,75	1.101.746,00	1.101.663,59	1.117.485,34

Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006.

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è, quindi, inferiore alla spesa dell'anno 2008 che era pari a euro 1.144.257,75.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma
(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2022-2024 è di euro 18.800,00.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Comitato Esecutivo.

L'ente *si è dotato* di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010);
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007);

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;

- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e **corrispondono** con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'allegato c), colonna c).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente **ha utilizzato** il metodo della media semplice.

L'ente **si** è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis D.L. 18/2020) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X} (*)}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi; l'Ente, tuttavia, non si è avvalso di tale facoltà.

N.B. La Legge di Bilancio 2020 (n.160/2019), in tema di FCDE, prevede al comma 80 che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

In riferimento all'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate l'Ente **non si trova** nelle condizioni di cui all'art.1 co.80 della L.160/2019.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2022

<u>Titoli</u>	<u>Bilancio 2022</u> <u>(a)</u>	<u>Acc.to</u> <u>obbligatorio</u> <u>al FCDE (b)</u>	<u>Acc.to</u> <u>effettivo al</u> <u>FCDE (c)</u>	<u>Differenza</u> <u>d = (c - b)</u>	<u>%</u> <u>(e) = (c/a)</u>
Entrate Tit 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Tit 2	2.253.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Tit 3	380.510,47	28.436,41	28.436,41	0,00	7,47
Entrate Tit 4	521.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Tit.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale	3.155.186,59	28.436,41	28.436,41	0,00	0,90
Di cui FCDE di parte corrente	2.633.538,09	28.436,41	28.436,41	0,00	1,08
Di cui FCDE di parte capitale	521.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio finanziario 2023

<u>Titoli</u>	<u>Bilancio 2023</u> <u>(a)</u>	<u>Acc.to</u> <u>obbligatorio</u> <u>al FCDE (b)</u>	<u>Acc.to</u> <u>effettivo al</u> <u>FCDE (c)</u>	<u>Differenza</u> <u>d = (c - b)</u>	<u>%</u> <u>(e) = (c/a)</u>
Entrate Tit 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Tit 2	2.251.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate Tit 3	364.360,47	28.593,58	28.593,58	0,00	7,85
Entrate Tit 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Tit.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale	2.918.713,27	28.593,58	28.593,58	0,00	0,98
Di cui FCDE di parte corrente	2.616.064,76	28.593,58	28.593,58	0,00	1,09
Di cui FCDE di parte capitale	302.648,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio finanziario 2024

Titoli	Bilancio 2024 (a)	Acc.to obbligatorio al FCDE (b)	Acc.to effettivo al FCDE (c)	Differenza d = (c - b)	% (e) = (c/a)
Entrate Tit 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Tit 2	2.166.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Tit 3	364.360,47	28.593,58	28.593,58	0,00	7,85
Entrate Tit 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Tit.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale	2.531.064,76	28.593,58	28.593,58	0,00	1,13
Di cui FCDE di parte corrente	2.531.064,76	28.593,58	28.593,58	0,00	1,13
Di cui FCDE di parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 - euro 20.000,00 pari allo 0,80 % delle spese correnti;

anno 2023 - euro 20.000,00 pari allo 0,80 % delle spese correnti;

anno 2024 - euro 20.000,00 pari allo 0,81 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione **ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 programma 3 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Accantonamento per contenzioso	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	500,00	500,00	500,00
Accantonamento per indennità di fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per gli adeguamenti del CCNL	20.583,21	20.529,88	20.529,88
Altri accantonamenti (da specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	41.083,21	41.029,88	41.029,88

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno 2020
Fondo rischi contenzioso	30.000,00
Fondo oneri futuri	0,00
Fondo perdite società partecipate	1.364,77
Altri Fondi (Fondi rinnovi contrattuali)	22.508,86
Altri accantonamenti	29.999,08
Totali	83.872,71

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'ente al 31.12.2021 **non rispetta** i criteri previsti dalla norma, e pertanto è **soggetto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'ente nella missione 20, programma 3 **ha stanziato** il fondo garanzia debiti commerciali.
L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- **non ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente, in quanto il personale addetto a tale mansione, operando principalmente in smartworking, non è riuscito a terminare l'attività entro il 31.12.2021; nel corso dell'esercizio 2022, tale allineamento dovrà essere necessariamente concluso.

- sta ponendo in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2022 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa. In particolare il Responsabile Finanziario, nel corso del '22, procederà ad implementare ulteriormente in maniera

maggiormente stringente e coordinata le azioni già programmate nei precedenti esercizi, che, peraltro, nonostante la presenza della pandemia ed una maggiore difficoltà nel coordinare le azioni del personale, operante principalmente da casa, per buona parte del 2021, ha consentito di ottenere un discreto miglioramento rispetto all'esercizio 2020, sia in termini di tempestività dei pagamenti, sia in termini di massa debitoria impagata alla chiusura dell'esercizio.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2022-2024 l'ente prevede di esternalizzare i seguenti servizi:

servizio di supporto per gli adempimenti e gli adeguamenti derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679/UE per la protezione dei dati personali (GDPR) alla partecipata, in house, Lepida S.C.P.A., peraltro già in essere.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020.

Nessuna delle società partecipate nell'ultimo bilancio approvato ha presentato perdite tali da richiedere gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Patrimonio netto 31/12/2020	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Motivazione della perdita	Valutazione della futura redditività della società	Esercizi precedenti chiusi in perdita
Gal del Ducato Soc. Cons. a R.L.	5,75%	87.000	0,00	Costi non rendicontabili e quindi non rimborsabili dalla Regione Emilia Romagna	In perdita nei prossimi esercizi	2015 perdita di euro 21.933,00; 2018 perdita di euro 4.163,00; 2019 perdita di euro 3.122,00; 2020 utile di euro 2.810,00
Lepida Scpa	0,0014	69.861.000	0,00		In utile nei prossimi esercizi	No perdite esercizi precedenti. 2020 utile di euro 61.229,00

La quota a carico dell'Ente per tali interventi, qualora necessari, è stata finanziata nel Bilancio 2022.

La Relazione sul governo societario predisposta da una delle due società partecipate, in via minoritaria, dall'Ente contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. N. 175/2016, in particolare questo risulta essere vero per la società partecipata Lepida Scpa, che ha puntualmente predisposto tale documento per l'esercizio 2020; non risulta essere vero, al momento, per il GAL che, tuttavia, da regolamentazione europea paiono avere una natura giuridica alquanto particolare, dove risulta piuttosto complesso determinare correttamente chi ne eserciti il Controllo. Si invitano, in ogni caso gli amministratori dell'Ente a coordinarsi con gli altri soci, sia pubblici che privati, al fine di far rispettare, cautelativamente, anche tale adempimento, visti anche gli orientamenti espressi dall'Autorità Anac.

Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non prevede di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore delle partecipate.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 di euro 500,00 nonostante il Gal del Ducato Soc.Cons. a R.L. abbia chiuso al 31/12/2020 con utile di euro 2.810,00.

SOCIETA'	UTILE	QUOTA ENTE	FONDO
Gal del Ducato Soc. Cons a R.L.	2.810,00	5,75%	500,00
TOTALE			500,00

Ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data 22 dicembre 2020, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016, avendo comunque già dismesso una propria partecipata nel corso dell'esercizio 2019.

L'esito di tale ricognizione deve essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, all'apposita mail di posta certificata;
- la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs n.175/2016, entro il 13/05/2022.

Garanzie rilasciate

Non risultano essere state rilasciate garanzie di tale natura a favore delle predette società.

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

L'Ente non ha ancora fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate; a tale riguardo, il collegio rileva che, in realtà, l'Ente non possiede società controllate di sorta, ma esclusivamente società partecipate, peraltro, con quote minimali o comunque secondarie, tale per cui senza il coordinamento con gli altri soci, in maniera singola, non sia possibile assumere decisioni vincolanti di sorta.

Tuttavia, si evidenzia come per a Società Lepida scpa, grazie al coordinamento con gli altri soci tale previsione sia stata puntualmente rispettata, come si evince dalla lettura del sito internet della medesima società; diversa appare la situazione del Gal del ducato. Anche per tale società partecipata, tuttavia, bisognerà attivarsi per cercare coordinandosi con gli altri soci di fornire le

direttive necessarie, come peraltro già suggerito nelle precedenti relazioni dallo scrivente organo di revisione.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio economico – finanziario	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023	Competenza anno 2024
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento			
FPV entrata per spese in c/capitale	0,00		
Entrate Titolo 4 5 6	521.648,50	302.648,51	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 Contributo agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge			
Entrate Titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve termine			
Entrate Titolo 5.03 per riscossioni crediti di medio lungo termine			
Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzione di attività finanziaria			
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge			
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti			
Spese Titolo 2 in conto capitale di cui FPV	521.648,50	302.648,51	0,00
Spese Titolo 3.01 per acquisizione di attività finanziarie			
Spese Titolo 2.04 Altri			

trasferimenti in conto capitale			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2022-2024 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente non intende acquisire i beni con contratto di locazione finanziaria:

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).

L'Ente, peraltro, non prevede di fare ricorso a nuovo indebitamento, anzi, si limita a proseguire con il rimborso di quello precedentemente contratto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

ANNO	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito	515.837,89	397.027,97	276.041,33	159.874,17	74.625,38
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni da specificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	515.837,89	397.027,97	276.041,33	159.874,17	74.625,38

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	9.000,00	6.500,00	5.159,55	4.322,83	0,00
Quota capitale	117.759,54	119.885,42	122.113,90	110.248,35	59.650,96
Totale	126.759,54	126.385,42	127.273,45	114.571,18	59.650,96

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 9.482,38 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2022	2023	2024
Interessi passivi	5.159,55	4.322,83	0,00
Entrate correnti	2.633.538,09	2.616.064,76	2.531.064,76
% su entrate correnti	0,20%	0,17%	0,00%
Limite art. 204 Tuel	10%	10%	10%

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato come, al momento, l'Ente non preveda di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie di sorta.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2022-2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

Che, in ogni caso, le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere verificate relativamente alle seguenti voci, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:

Entrate

Affitto Locazione Azienda Ristorante

Affitto Spazi Temporanei

Affitto Teatro

Bar Ponteverde Boschi di Carrega

Tesserini caccia

Incassi ingressi Musei

Incassi per attività di educazione ambientale con le scuole

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i seguenti finanziamenti: quelli derivanti dalla cessione dell'immobile denominato "Ca' Rossa" e dall'immobile sito in località Sestola.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'effettiva esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai

cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE; tenuto conto dei miglioramenti organizzativi e procedurali messi in atto dall'Ente medesimo per il raggiungimento dei medesimi.

Appare, tuttavia, opportuno che le previsioni di cassa siano puntualmente verificate in sede di salvaguardia degli equilibri; ciò al fine di tenere in debito conto la particolarità del presente Ente Parchi.

Lo stesso, infatti, come più volte richiamato anche nelle precedenti Relazioni, essendo un Ente di secondo grado, pressoché privo di entrate proprie (fatte salve le modeste entrate extratributarie nel Bilancio Preventivo correttamente rappresentate, peraltro, in contrazione rispetto al precedente bilancio preventivo, stante il persistere dell'emergenza sanitaria) dipende principalmente dai trasferimenti annuali dei propri enti soci, in particolare Comuni, Province e Regione Emilia Romagna.

Come pare agevole comprendere, quindi, non solo l'entità di tali trasferimenti, ma anche e soprattutto le tempistiche di erogazione delle relative somme appaiono fortemente condizionate non tanto dalle azioni dell'Ente Parchi, quanto piuttosto dalle decisioni politiche, amministrative e finanziarie degli Enti Pubblici soci e dai loro tempi di liquidazione.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

L'Ente non risulta avere effettuato l'invio provvisorio al BDAP, ma si limiterà ad effettuare l'invio definitivo.

e) Ulteriori osservazioni

Si invia l'organo amministrativo a provvedere quanto prima al completamento dell'operazione di bonifica necessaria al riallineamento dei debiti inseriti nelle banche dati pubbliche, anche destinando temporaneamente apposito personale a tale precipua funzione; visto, peraltro che tale adempimento si trascina già dal precedente esercizio.

In merito alla gestione delle società partecipate, peraltro possedute in misura alquanto modesta e non tale da consentire singolarmente all'Ente Gestione Parchi E.O., fatta salva la situazione della società Lepida scpa, risulta necessario provvedere, in accordo formale con gli altri soci, a monitorare in maniera maggiormente stringente le attività delle medesime, onde favorire il completo e puntuale rispetto di tutte le normative vigenti.

A tal fine risulta opportuno, infatti, procedere quanto prima ad emanare delle apposite direttive inerenti le spese di funzionamento e quelle di personale.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;

- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

Ed esprime, pertanto (con le precisazioni indicate nel paragrafo precedente, in particolare, riguardo alle previsioni di parte corrente, di cassa ed alle ulteriori osservazioni) parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Fouerele *patry*

